

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. n. 10R/2003 e 1R/2014 - Concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo, in Comune di Ivrea, ad uso climatizzazione (geotermico) assentita alla "Grand Rascard di Rollandin V. & C. sas".

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 1R/2014, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 929-39909/2014 del 18-11-2014; Codice Univoco: TO-P-10538.

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla "Grand Rascard di Rollandin V. & C. sas" - P.IVA 00514080076 - con sede legale in Aosta, Piazza E. Chanoux n. 30/C, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda superficiale mediante pozzo profondo metri 24 in falda superficiale, in Comune di Ivrea - dati catastali di ubicazione dell'opera: Foglio 44 Particella 34 - in misura di litri/s massimi 6 e medi 0,89 per complessivi metri cubi annui 28.000 ad uso civile da utilizzarsi dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

7. di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 18-11-2014. (... omissis ...)